

Comune di Roburent (Cuneo)

Approvazione modifica accordo di programma tra la regione Piemonte e il Comune di Roburent per gli interventi di potenziamento impianto innevamento programmato loc. Bric Colmè e realizzazione impianto innevamento sul monte Alpet

DECRETO n. 2 del 05.08.2022

OGGETTO: Approvazione modifica accordo di programma tra la regione Piemonte e il Comune di Roburent per gli interventi di potenziamento impianto innevamento programmato loc. Bric Colmè e realizzazione impianto innevamento sul monte Alpet

IL SINDACO

Visto l'art. 34, comma 1 e 6, del D. L.gs n. 267/2000, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Vista la DGR 24 novembre 1997, n. 27 – 23223 "Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma. L.R.51/97 art. 17, e s.m.i.;

Premesso:

che con legge regionale 22 novembre 2017, n. 18 "Assestamento di bilancio di previsione finanziario 2017/2019 e disposizioni finanziarie", è stato istituito presso Finpiemonte S.p.A. un fondo di € 24.500.000,00 destinato al sostegno di investimenti relativi a progetti di sviluppo turistico dei territori montani tramite:

- Accordi di programma, da stipularsi tra la Regione Piemonte e gli Enti locali ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs 267/00 e s.m.i. e della D.G.R. n. 27-23223 del 24/11/1997;
- concessione di garanzie su finanziamenti da parte di imprese private;

che la Giunta regionale, con deliberazione n. 48-6154 del 15 dicembre 2017 ha approvato i criteri per la sottoscrizione di Accordi di programma volti al sostegno di interventi per la creazione ed il potenziamento del turismo montano invernale ed estivo riconoscendo prioritari gli interventi relativi ai seguenti ambiti:

- investimenti inerenti l'innevamento programmato;
- investimenti inerenti gli impianti di risalita;
- altri investimenti inerenti il potenziamento e la rivitalizzazione del turismo montano sia invernale sia estivo;

che ai fini di rendere sempre più completa e turisticamente appetibile la realtà rappresentata da Roburent nell'ambito del "Sistema neve regionale" si rendeva necessario estendere l'innevamento programmato esistente all'intero comprensorio mediante il potenziamento dell'impianto di innevamento programmato presente e la realizzazione di un nuovo impianto sul Monte Alpet;

che con nota prot. n. 250 del 15 febbraio 2018 il Comune di Roburent ha proposto l'attivazione della procedura per la sottoscrizione di un Accordo di programma per il finanziamento tra l'altro degli interventi sopra descritti;

che il Comune di Roburent ha promosso, ai sensi dell'Art. 34 del D.Lgs. 267/2000, il relativo procedimento di Accordo convocando la prima Conferenza in data 17 aprile 2018 e provvedendo alla pubblicazione dell'avvio del procedimento sul Supplemento Ordinario n. 20

del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del 17.05.2018;

che con Deliberazione n. 30 del 27.04.2018 la Giunta Comunale ha aderito all'Accordo di programma tra la Regione Piemonte e il Comune di Roburent (CN) per la realizzazione degli interventi di "Potenziamento Impianto Innevamento Programmato Loc. Bric Colmè" e "Realizzazione Impianto Innevamento Sul Monte Alpet" nominando il Segretario Comunale del Comune di Roburent Dott. Mario Gervasi quale Responsabile del procedimento di Accordo di programma (RAP) e il geom. Umberto Garelli (Responsabile Servizi Lavori Pubblici – Patrimonio, quale Responsabile dell'Intervento (RUP);

che con deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 03/10/2018 è stato approvato ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e smi, lo studio di fattibilità tecnico-economica del progetto di "Potenziamento impianto innevamento programmato loc. Bric Colmè" a firma del Dott. For. SAGNELLI Davide dello Studio Associato Ecoland di Mondovì (CN) Via Risorgimento n. 6 per l'importo complessivo di Euro 560.000,00;

che con deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 03/10/2018 è stato approvato ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e smi, lo studio di fattibilità tecnico-economica del progetto di "Realizzazione impianto di innevamento programmato sul Monte Alpet", come redatto dall'associazione Associazione Temporanea di Professioni S.T.A. Ing. Gaiotti Giovanni e Alessandro con studio in Boves (CN) Via G. Macario n. 3 (C.F. e P.Iva 02968330049), ALPTEAM Srl con sede in Chavensond (AO) Pont Suaz n. 87 (C.F. e P.IVA 01216090074), AS RILIEVI Srl con sede in BOVES (CN) Via Generale Allasia n. 15 (C.F. e P.IVA 02988330045) dell'importo complessivo di Euro 711.111,11";

che nel corso della Conferenza conclusiva in data 17 ottobre 2018 le Parti (Regione Piemonte e Comune di Roburent) hanno espresso formalmente il loro assenso alla partecipazione all'Accordo di programma (vd. verbale in pari data agli atti della Direzione regionale Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport) e alla bozza del testo dell'Accordo medesimo e dei relativi allegati;

che la Regione Piemonte con la D.G.R. n. 37-8022 del 7 dicembre 2018 ha approvato la bozza dell'Accordo di programma;

che con Delibera di Giunta Comunale n° 85 del 07/11/2018 del Comune di Roburent (CN) è stata approvata la bozza dell'Accordo di Programma;

che in data 14/01/2019 l'Accordo di Programma in argomento è stato sottoscritto digitalmente (come da comunicazione della Regione Piemonte acquisita al prot. al n. 00082 del 17.01.2019);

che con Decreto del Commissario Prefettizio n. 1 in data 18 gennaio 2019 è stato approvato l'Accordi Programma in argomento;

che in data 29.07.2019 si tenuta la CdS per l'approvazione del progetto per la realizzazione di "Impianto innevamento programmato in Comune di Roburent" relativa all'intervento localizzato sul Monte Alpet;

che durante la CdS sono state evidenziate alcune criticità progettuali inerenti la mancata realizzazione di un impianto in grado di produrre neve artificiale, per essere invece prevista la realizzazione del bacino di accumulo e delle relative condotte idriche;

che si è ritenuto quindi di addivenire ad una rielaborazione del progetto, che in precedenza era articolato in due stralci, limitandolo al solo impianto di innevamento del Monte Alpet, a sua

volta da articolarsi in un progetto generale complessivo di cui attuare un primo stralcio esecutivo nell'ambito dell'Accordo di Programma con la Regione Piemonte;

che quindi il Comune di Roburent ha richiesto, con nota prot. n. 285 del 17.2.2020, la convocazione del Collegio di Vigilanza tenutosi in data 9.3.2020 durante il quale è stata deliberata la modifica dell'Accordo;

che in pari data si è tenuta la prima Conferenza di Modifica dell'Accordo durante la quale è stata evidenziata, ai fini dell'attivazione delle successive fasi, la necessità di acquisire:

- il progetto definitivo delle opere da realizzare regolarmente approvato;
- l'attestazione a cura del responsabile del Servizio finanziario del Comune in merito al cofinanziamento della spesa con identificazione del relativo capitolo di Bilancio;
- l'individuazione da parte del Comune delle figure di Responsabile del Procedimento di Accordo e Responsabile Unico del Procedimento;
- la compilazione della "Scheda intervento" fornita dalla Regione;
- la pubblicazione, da parte del Comune - in qualità di soggetto proponente ai fini del diritto di partecipazione al procedimento, dell'avviso di avvio del procedimento di Accordo sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;

che l'avvio del procedimento per la Modifica dell'Accordo di Programma è stato pubblicato, a cura del comune di Roburent, sul BUR Piemonte n. 18 del 30.04.2020;

che il comune di Roburent ha quindi provveduto alla revisione del progetto di "Potenziamento impianto innevamento programmato Loc. Bric Colmè e realizzazione impianto innevamento sul monte Alpet";

che in data 6.05.2021 è stata presentata alla Regione Piemonte istanza di avvio della fase di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) con contestuale avvio del procedimento di Valutazione d'Incidenza;

che in data 30.06.2021 si è tenuta la prima riunione della Conferenza di Servizi per le valutazioni sopra riportate;

che con D.D. n. 197 del 29.09.2021 del Settore Sport e Tempo Libero della Regione Piemonte è stata conclusa la fase di verifica di assoggettabilità alla VIA con contestuale Valutazione d'Incidenza con sottoposizione del progetto di "Potenziamento impianto innevamento programmato Loc. Bric Colmè e realizzazione impianto innevamento sul monte Alpet" al procedimento di VIA;

che in data 17.05.2022 si è tenuta una riunione informale in videoconferenza con gli enti interessati per valutare le possibilità di attuazione dell'intervento nonché la possibilità di proroga dell'Accordo di Programma per consentirne l'attuazione stanti le procedure di approvazione ancora da esperire;

che è stata concordata in tale sede la possibilità di procedere alla modifica dell'Accordo di Programma previa preliminare approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica e conferma delle figure del RAP e del RUP o loro nuova individuazione;

che, con nota di questo comune del 20.05.2022 prot. 1155, è stata convocata per il giorno 26.05.2022 la Seconda Conferenza di Modifica dell'Accordo;

che con Delibera di Giunta Comunale n° 28 del 20/05/2022 è stata approvata la revisione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica per il "Potenziamento impianto innevamento

programmato Loc. Bric Colmè e realizzazione impianto innevamento sul monte Alpet” redatto dallo Studio ALPTEAM s.r.l. di CHARVENSOD (AO) a firma dell’Ing. Marco FIOU dell’importo complessivo di € 2.267.900,00 di cui il primo stralcio esecutivo ammonta ad € 1.271.111,11;

che nel corso della Conferenza conclusiva di modifica dell’Accordo di Programma tenutasi in data 26.5.2022 le Parti hanno espresso formalmente il loro assenso alla modifica dell’Accordo di programma (vd. *verbale in pari data agli atti della Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi europei- Turismo e Sport*) concordando la data di scadenza dell’Accordo modificato, che sarà il 31.12.2025, e prendendo atto che il nuovo Accordo risulterà modificato rispetto a quello vigente nei seguenti punti:

- Schede intervento
- Scadenza
- Rup (in quanto esso è stato sostituito)

assumendo inoltre all’unanimità la determinazione conclusiva di trasmettere il testo condiviso dell’Accordo di Programma modificato alle Amministrazioni rappresentate, per la formale approvazione e successiva sottoscrizione e pubblicazione del medesimo sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;

che la Regione Piemonte ha trasmesso lo schema di Accordo di Programma modificato;

che con deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 24 giugno 2022 è stata approvato lo schema di modifica dell’Accordo di Programma ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i e dell’art. 81 del

D.P.R. n. 616/1977 e s.m.i. tra la Regione Piemonte e il Comune di Roburent (CN) per gli interventi di “*Potenziamento impianto innevamento programmato Loc. Bric Colmè e realizzazione impianto innevamento sul monte Alpet*”;

che la Regione Piemonte ha adottato la DGR N. 30 - 5383 del 15.07.2022 avente ad oggetto "L.R. 18/2017. Approvazione dello schema di modifica all'accordo di programma sottoscritto in data 14.05.2019 con il Comune di Roburent per gli interventi di Potenziamento impianto innevamento Loc. Bric Colme' e realizzazione impianto innevamento sul monte Alpet" trasmettendo la stesura definitiva del testo dell’accordo;

che in data 28 luglio 2022 il sottoscritto Sindaco del Comune di Roburent ha sottoscritto digitalmente la modifica dell’Accordo di Programma ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i e dell’art. 81 del D.P.R. n. 616/1977 e s.m.i. tra la Regione Piemonte e il Comune di Roburent (CN) per gli interventi di “*Potenziamento impianto innevamento programmato Loc. Bric Colmè e realizzazione impianto innevamento sul monte Alpet*” trasmettendola alla Regione Piemonte per la sottoscrizione digitale da parte del Presidente della Regione stessa;

che in data 1 agosto 2022 il Presidente della Regione Piemonte ha sottoscritto digitalmente la modifica dell’Accordo di Programma ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i e dell’art. 81 del D.P.R. n. 616/1977 e s.m.i. tra la Regione Piemonte e il Comune di Roburent (CN) per gli interventi di “*Potenziamento impianto innevamento programmato Loc. Bric Colmè e realizzazione impianto innevamento sul monte Alpet*”;

che ai sensi degli artt. 7 e 23 dell’accordo stesso l’Accordo di programma è approvato con Decreto del Sindaco del Comune di Roburent che ne cura la pubblicazione sul B.U. della Regione Piemonte;

DECRETA

di approvare per le ragioni tutte esposte in premessa la modifica dell’Accordo di Programma ai

sensi dell'art. 34 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i e dell'art. 81 del D.P.R. n. 616/1977 e s.m.i. tra la Regione Piemonte e il Comune di Roburent (CN) per gli interventi di “*Potenziamento impianto innevamento programmato Loc. Bric Colmè e realizzazione impianto innevamento sul monte Alpet*” sottoscritto in data 28 luglio 2022 dal Sindaco del Comune di Roburent e in data 1 agosto 2022 dal Presidente della Regione Piemonte;

di dare atto che lo stesso è composto da N. 24 articoli e viene allegato sub. A) a far parte integrante e sostanziale del presente Decreto, con omissione degli allegati;

di demandare al Responsabile del Procedimento dell'Accordo di Programma (RAP) gli adempimenti inerenti e conseguenti al presente Decreto relativi alla pubblicazione sul BUR Piemonte e alla trasmissione alla Direzione Regionale competente della dichiarazione attestante l'avvenuta approvazione dell'Accordo sottoscritto ai sensi dell'art. 7 lettera a) dello stesso.

Firmato
digitalmenteIl
SINDACO
(Avv. Giulia NEGRI)

ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA REGIONE PIEMONTE E IL COMUNE DI ROBURENT PER GLI INTERVENTI DI “POTENZIAMENTO IMPIANTO INNEVAMENTO LOC. BRIC COLME’ E REALIZZAZIONE IMPIANTO INNEVAMENTO SUL MONTE ALPET”- MODIFICA

PREMESSO CHE

A seguito della scelta di Torino e del Piemonte quali sedi dei “XX Giochi Olimpici invernali” di Torino 2006, la Regione si è trovata nella favorevole e eccezionale condizione di porsi sulla ribalta internazionale, non unicamente come meta ambita dagli appassionati degli sport invernali, ma come luogo d’eccellenza per coniugare sport, turismo, ambiente, cultura e benessere;

al fine di amplificare l’effetto di tale evento sull’immagine turistica e sportiva della Regione e, soprattutto, di mantenerlo nel tempo, la Regione ha attivato una serie di iniziative per il raggiungimento di tale obiettivo mediante l’approvazione del “Programma regionale delle infrastrutture turistiche e sportive Piemonte 2006;

l’attuazione di tale “Programma” è avvenuta mediante la stipula di diversi Accordi di programma, che hanno interessato tutte le province piemontesi finalizzati all’infrastrutturazione turistica e sportiva di aree vaste e per obiettivi tematici di sviluppo turistico;

le pur importanti risorse economiche rese disponibili dal “Programma Torino 2006” e dal Programma Attuativo Regionale del Fondo Sviluppo e Coesione “PAR FSC 2007/2013”- di cui alla D.G.R. n. 8-6174 del 29/7/2013 - non hanno consentito l’attivazione di tutte le iniziative necessarie al completamento degli interventi di infrastrutturazione del territorio piemontese: diverse sono ancora le realtà che hanno evidenziato situazioni di difficoltà accentuate dalla crisi congiunturale degli ultimi anni, che ha fortemente limitato la capacità d’investimento da parte della Regione;

le attività turistiche attivate nei vari territori in forza dei programmi d’investimento sopra evidenziati rappresentano elementi trainanti per l’economia non solo locale, ma dell’intero comprensorio di riferimento. Il mancato completamento degli interventi di rivitalizzazione del patrimonio turistico determinerebbe ricadute molto negative per l’economia in generale vanificando, altresì, gli sforzi e gli investimenti sino ad oggi attivati in forza anche degli Accordi di programma a suo tempo promossi;

TENUTO CONTO CHE

Il Comune di Roburent ha da tempo avviato una attività di concertazione con la Regione Piemonte volta all’identificazione delle misure di sostegno necessarie a rafforzare la competitività della propria realtà invernale riconoscendo a questa, non solo una valenza sociale, ma anche il ruolo che la stessa riveste nell’ambito dello sviluppo economico del territorio montano e di integrazione rispetto all’offerta turistica delle vallate piemontesi di maggiore sviluppo turistico invernale;

dette azioni sono già in passato confluite presso la Regione Piemonte mediante:

- l'Intesa istituzionale di Programma tra la Regione Piemonte e la Provincia di Cuneo Accordo di programma tra la Regione Piemonte e Provincia di Cuneo, CC.MM. e Comuni diversi del cuneese per "Interventi di adeguamento di stazioni sciistiche minori esistenti" sottoscritto il 29.07.2008 – Integrazione e potenziamento del Piano degli Interventi della Provincia di Cuneo compreso nel "Programma regionale delle infrastrutture turistiche e sportive Piemonte 2006 stralcio del Programma regionale delle Infrastrutture turistiche e sportive "Piemonte 2006", art. 21 della L. 166/02;
- l'Accordo di programma approvato con D.G.R. n. 46-7698 del 03.12.2007 tra la Regione Piemonte e il Comune di Roburent per la realizzazione di interventi di "Adeguamento di stazioni sciistiche minori nella Provincia di Cuneo";

con legge regionale 22 novembre 2017, n. 18 "Assestamento di bilancio di previsione finanziario 2017/2019 e disposizioni finanziarie", è stato istituito presso Finpiemonte S.p.A. un fondo di € 24.500.000,00 destinato al sostegno di investimenti relativi a progetti di sviluppo turistico dei territori montani tramite:

- accordi di programma, da stipularsi tra la Regione Piemonte e gli Enti locali ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs 267/00 e s.m.i. e della D.G.R. n. 27-23223 del 24/11/1997;
- concessione di garanzie su finanziamenti da parte di imprese private;

La Giunta regionale, con deliberazione n. 48-6154 del 15 dicembre 2017, ha approvato i criteri per la sottoscrizione di Accordi di programma volti al sostegno di interventi per la creazione ed il potenziamento del turismo montano invernale ed estivo riconoscendo prioritari gli interventi relativi ai seguenti ambiti:

- investimenti inerenti l'innevamento programmato;
- investimenti inerenti gli impianti di risalita;
- altri investimenti inerenti il potenziamento e la rivitalizzazione del turismo montano sia invernale sia estivo;

le risorse messe a disposizione del sopra citato Accordo di programma sottoscritto il 5 febbraio 2004, attuativo del "Piano degli interventi" inerente l'ambito provinciale del Cuneese stralcio del Programma regionale delle infrastrutture turistiche e sportive – Piemonte 2006 – hanno consentito al Comune di Roburent l'attivazione di una serie di importanti iniziative volte al rinnovamento e potenziamento degli impianti di risalita a servizio dell'intero comprensorio sciabile presente sul territorio;

ai fini di rendere sempre più completa e turisticamente appetibile la realtà rappresentata da Roburent nell'ambito del "Sistema neve regionale", si rende necessario estendere l'innevamento programmato esistente all'intero comprensorio mediante il potenziamento dell'impianto di innevamento programmato presente e la realizzazione di un nuovo impianto sul Monte Alpet;

al fine di perseguire gli obiettivi sopra evidenziati per lo sviluppo economico del territorio montano si è pervenuti il 14.1.2019 alla sottoscrizione dell' Accordo di programma in oggetto;

il collegio di vigilanza del 9.3.2020 ha deliberato di procedere a una modifica sostanziale dell'Accordo, sostituendo le schede intervento 1a) e 1b), che costituivano parte integrante, formale e sostanziale dell' Accordo sottoscritto il 14.1.2019 e, conseguentemente, è stato avviato l'iter di modifica ai sensi dell'art. 18 dell' Accordo stesso;

il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori previsti nella nuova scheda intervento, comportante una spesa complessiva di euro 1.271.111,11, è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 20 maggio 2022.

TUTTO CIÒ PREMESSO

visto l'art. 34, comma 1 e 6, del D.L.gs. n. 267/2000, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

vista la D.G.R. 24 novembre 1997, n. 27-23223 "Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma L.R. 51/97 art. 17, e s.m.i.";

verificato che con Deliberazione n. 30 del 27.04.2018 la Giunta Comunale di Roburent ha provveduto ad individuare il Responsabile del procedimento [GG1]di Accordo nella persona del Segretario comunale pro-tempore Dott. Mario Gervasi;

CONSIDERATO

che il Comune di Roburent ha promosso, ai sensi dell'Art. 34 del D.Lgs. 267/2000, il procedimento di modifica dell'Accordo convocando la prima Conferenza in data 9.3.2020 e provvedendo alla pubblicazione dell'avvio del procedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 18 del 30.04.2020;

che nel corso della Conferenza conclusiva in data 26.5.2022 le Parti hanno espresso formalmente il loro assenso alla modifica dell'Accordo di programma (cfr. verbale in pari data agli atti della Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi europei- Turismo eSport);

che il Responsabile del procedimento, avvalendosi della collaborazione delle Parti interessate, ha espletato, nel corso del periodo compreso tra la prima e la conferenza finale, le attività istruttorie connesse con i contenuti e le finalità dell'Accordo di programma, e, a seguito delle medesime, è giunto alla formazione del testo definitivo del presente Accordo e dell'allegato 1) secondo la presente formulazione che le Parti interessate hanno condiviso in occasione della citata Conferenza finale.

Vista la D.G.R. n. 30 - 5383 del 15.07.2022 di approvazione della bozza dell'Accordo di programma modificato ;

vista la D.G.C. n. 37 del 24.6.2022 del Comune di Roburent di approvazione della bozza dell'Accordo di programma modificato;

TRA

LA **REGIONE PIEMONTE** rappresentata del Presidente della Giunta Regionale, Alberto Cirio, domiciliato per la carica in Piazza Castello 165- Torino ,in attuazione di quanto previsto con la D.G.R. n. 30 –5383 del 15.7.2022. di seguito, per brevità citata come “Regione”;

E

Il **COMUNE di ROBURENT** rappresentato dal Sindaco Giulia Negri, domiciliato per la carica in Via Provinciale, 174 – Roburent, in attuazione di quanto previsto con la D.G.C n 37 del 24.6.2022 di seguito per brevità “Comune “

SI CONVIENE E SI SOTTOSCRIVE IL SEGUENTE ACCORDO DI PROGRAMMA

Articolo 1 Premesse ed allegati

Le premesse e l’Allegato 1 denominato “Scheda Intervento” formano parte integrante, formale e sostanziale del presente Accordo di programma.

La “Scheda Intervento” è compilata all’interno del sistema informativo locale regionale “Sistema Gestionale Finanziamenti”.

Articolo 2 Finalità dell’Accordo

L’Accordo ha ad oggetto la realizzazione di “ Interventi per l’ innevamento programmato” di cui all’Allegato 1, che contiene la descrizione sintetica degli interventi da realizzare ed individua il soggetto attuatore, l’entità del finanziamento e il relativo costo complessivo dell’iniziativa, il quadro delle risorse con indicazione della relativa fonte, lo stato di progettazione nonché la tempistiche previste per l’attivazione conclusione, collaudo e fruizione delle opere stesse .

Articolo 3 Soggetti sottoscrittori

I soggetti sottoscrittori dell’Accordo di programma sono:

- la Regione Piemonte;
- Il Comune di Roburent

Articolo 4

Soggetto responsabile, soggetto beneficiario e attuatore e strutture amministrative coinvolte

Soggetto responsabile, in qualità di promotore e titolare dell’Accordo di programma, è il Comune di Roburent.

Il Responsabile del procedimento di Accordo di programma è il Segretario comunale Dott. Mario Gervasi in qualità di responsabile delle attività di coordinamento amministrativo connesse con l’Accordo di programma;

Soggetto beneficiario e attuatore dell’intervento è il Comune di Roburent.

Articolo 5 Definizioni

Ai fini del presente Accordo si intende:

- per “Accordo”, il presente Accordo di programma avente ad oggetto gli interventi di cui agli Allegati 1a) e 1b);
- per “Parti”, i soggetti sottoscrittori dell'Accordo;
- per “soggetto Beneficiario, promotore e attuatore dell'Accordo e realizzatore dell'intervento” il Comune di Roburent;
- per “Interventi”, il progetto di cui agli Allegati 1a) e 1b);
- per “Sistema Gestionale Finanziamenti”, gli applicativi informatici di monitoraggio dell'attuazione degli interventi;
- per “Scheda Intervento”, la scheda, sia in versione cartacea che in versione informatica, di cui all'Allegato 1;
- per “Responsabile dell'Attuazione dell'Accordo di programma”(RAP), il Dott. Mario Gervasi in qualità di Segretario comunale designato dal Comune di Roburent per il coordinamento e la vigilanza sull'attuazione dell'Accordo;
- per “Responsabile dell'Intervento” (RUP): il Geom. Dario Fabiano, Responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune di Roburent nominato con deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 20 maggio 2022;
- per “Collegio di vigilanza”, l'organismo di cui al successivo articolo 9.

Articolo 6

Costo dell'intervento e fonti di finanziamento

- Il valore complessivo dell'intervento, di cui all'art. 2, ammonta a euro 1.271.111,11;
- La Regione farà fronte, per l'importo di euro 1.144.000,00, mediante le risorse rese disponibili con la D.G.R. n. 48-6154 del 15 dicembre 2017;
- Il Comune di Roburent farà fronte, per l'importo di euro 127.111,11, mediante le risorse rese disponibili sul cap. 7830/3/1 del Bilancio dell'Ente.
- Le economie, compresi i ribassi d'asta o i minori costi, derivanti dall'attuazione dell'intervento individuato nel presente atto, sono accertate dal RAP in sede di monitoraggio e ritorneranno in disponibilità, pro quota, dei soggetti finanziatori dell'Accordo.
- Il soggetto beneficiario/realizzatore, per l'attuazione degli interventi, utilizza un sistema di contabilità separata.

- La quota con cui il Comune concorre al co-finanziamento del progetto per il “Potenziamento e riammodernamento impianti di innevamento programmato” risulta disponibile secondo l’apposita dichiarazione del Responsabile dei Servizi Finanziari dell’Ente, depositata presso gli Uffici del Settore regionale Offerta Turistica e Sportiva.

In tutti i casi in cui si verificano variazioni in aumento del costo del progetto indicato nelle “schede intervento” allegate, la quota di co-finanziamento regionale resterà invariata e il maggior onere sarà a totale carico dell’Ente attuatore.

Nel caso in cui, a seguito della definizione finale del quadro economico del progetto (progetto esecutivo) o di modifiche in senso riduttivo dello stesso, di rideterminazione del quadro economico in applicazione del ribasso d’asta conseguito in sede di aggiudicazione dei lavori, di risparmi conseguiti nel corso della gestione dell’intervento e sulle somme a disposizione di cui al relativo quadro economico, ecc., si realizzino economie rispetto a quanto preventivato, le quote di co-finanziamento regionale saranno proporzionalmente ridotte e le relative economie ritorneranno nella disponibilità pro quota dei soggetti finanziatori.

Articolo 7 Liquidazione del finanziamento

La liquidazione del contributo per il finanziamento per ogni singolo intervento in Accordo avviene nel seguente modo:

a. Primo acconto:

30% del contributo assegnato, successivamente alla stipula del presente Accordo e della sua successiva approvazione e pubblicazione sul BURP a cura del Comune di Roburent. Il RAP (Responsabile del procedimento dell’Accordo di programma) provvederà ad inoltrare alla Direzione regionale competente una dichiarazione attestante l’avvenuta approvazione dell’Accordo sottoscritto, comprensiva degli estremi del provvedimento di approvazione e della pubblicazione sul BURP.

b. Secondo acconto:

50% del contributo rideterminato, in applicazione del ribasso d’asta conseguito, al raggiungimento di una spesa pari al 30% del costo rideterminato dell’intero progetto. Il RUP provvederà ad inoltrare alla Direzione regionale, di cui al successivo comma 3, copia del contratto di affidamento dei lavori o della concessione completa del piano economico finanziario, nonché dichiarazione attestante:

- che il progetto esecutivo ha recepito tutte le prescrizioni progettuali contenute nei provvedimenti autorizzativi;
- l’avvenuta consegna dei lavori all’impresa affidataria;
- il quadro economico, rideterminato, a seguito di eventuale ribasso d’asta conseguito;
- il raggiungimento di una spesa pari al 30% del costo rideterminato dell’intero progetto a seguito dell’applicazione ribasso d’asta conseguito in sede di gara

Qualora la realizzazione dell’intervento avvenga ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs n. 50/2016 (finanza di progetto), dovrà essere trasmessa, oltre a quanto sopra definito, copia del relativo contratto di concessione, completo del piano economico finanziario asseverato.

c. Saldo:

20% del contributo, rideterminato, o minor somma necessaria, a seguito di presentazione del collaudo/certificato di regolare esecuzione e di rendicontazione finale di spesa. Il RUP provvederà ad inoltrare alla Direzione regionale di cui al successivo comma 3 una dichiarazione attestante:

- il positivo collaudo dell'opera o della sua regolare esecuzione;
- l'ottemperanza a tutte le prescrizioni realizzative contenute nei provvedimenti autorizzativi

Dovrà inoltre essere prodotta:

- copia del provvedimento amministrativo di approvazione del quadro riepilogativo finali di tutte le spese sostenute e del certificato di collaudo/regolare esecuzione;
- dimostrazione dell'avvenuta liquidazione di tutte le spese sostenute per la realizzazione dell'opera oggetto del presente Accordo.

Nell'ipotesi di attuazione dell'iniziativa mediante contratto di "Concessione", "Partenariato pubblico privato", "Finanza di progetto", la contabilizzazione dei lavori ed il relativo certificato di collaudo/regolare esecuzione dovranno essere riferiti all'intero investimento realizzato, mentre, ai fini della rendicontazione delle spese sostenute, l'importo fatturato dal Concessionario/Operatore economico/Promotore all'Ente appaltante dovrà essere pari al "Prezzo" riconosciuto da quest'ultimo al Concessionario/Operatore economico/Promotore stesso.

Le modalità sopra descritte di trasferimento delle risorse finanziarie sono strettamente connesse alle attività di rendicontazione, mediante il corretto e regolare inserimento dei dati relativi alle spese sostenute nel previsto sistema di monitoraggio e ai successivi controlli di cui all'articolo 12.

Le richieste di pagamento dovranno essere inoltrate a Regione Piemonte – Direzione Coordinamento Politiche e Fondi europei -Turismo e Sport.

La liquidazione di ciascun acconto e del saldo avviene secondo le modalità stabilite con la convenzione, sottoscritta in data 28.11.2018 (schema approvato con la D.D. n. 125 del 15.07.2021) tra Finpiemonte S.p.A. e Settore sport e Tempo Libero: la relativa copertura economica è attestata da Finpiemonte S.p.A. con nota n. CM/aca/18/12949 del 17.05.2018.

Articolo 8 Obblighi delle Parti

1. Le Parti si obbligano, nello svolgimento dell'attività di competenza, a rispettare e a far rispettare tutti gli adempimenti previsti nell'Accordo.

2. In particolare, le Parti si obbligano, in conformità alle funzioni e ai compiti assegnati dalla normativa vigente, all'effettuazione delle seguenti attività, nel rispetto dei tempi definiti per l'intervento, anche in fase di realizzazione:

a) la Regione Piemonte, quale organismo di programmazione, e il Comune di Roburent, quale organismo di promozione e attuazione, garantiscono l'attività di

coordinamento, di vigilanza, e di adempimento di tutti gli atti di competenza nelle materie oggetto dell'Accordo, oltre che il flusso delle risorse finanziarie di competenza;

3. il soggetto attuatore dell'intervento:

a) garantisce l'esecuzione dello stesso, l'aggiornamento dei dati di monitoraggio, il compimento di tutti gli atti occorrenti al rilascio, nei tempi previsti, degli atti approvativi, autorizzativi, pareri e di tutti gli altri atti di competenza, ai sensi della normativa vigente, nelle materie oggetto del presente Accordo, nonché l'attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali;

b) provvede a rendicontare tempestivamente, tramite la piattaforma informatica "Sistema Gestionale Finanziamenti", le spese effettuate nell'ambito dell'Accordo, anche al fine di permettere il pronto trasferimento delle risorse economiche per la realizzazione dell'intervento;

c) garantisce l'accesso degli addetti ai controlli agli archivi dove sono conservati gli originali dei documenti di spesa rendicontati e le relative registrazioni contabili nonché ai cantieri ed ai beni e servizi acquisiti nell'ambito dell'Accordo.

d) provvede a costituire, mediante idoneo atto dell'organo deliberante competente, un vincolo decennale di destinazione d'uso delle opere oggetto degli interventi finanziati con il presente Accordo.

Articolo 9 Collegio di vigilanza

1. E' istituito un Collegio di vigilanza composto dal Sindaco del Comune di Roburent o da un suo delegato, che lo presiede, e dal Presidente della Regione Piemonte o suo delegato.

2. Il Collegio di vigilanza vigila sulla corretta applicazione e il buon andamento dell'esecuzione dell'Accordo ai sensi dell'art. 34, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e, in particolare, i suoi compiti sono quelli indicati all'articolo 14 della "Direttiva della Giunta regionale relativa al procedimento amministrativo sugli Accordi di programma" allegata alla D.G.R. n. 27-33223 del 24/11/1997 e s.m.i.

Articolo 10 Controversie

1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti, in ordine all'interpretazione, applicazione ed esecuzione dell'Accordo, non ne sospendono l'attuazione e saranno sottoposte alla valutazione del Collegio di vigilanza di cui all'articolo 9.

2. Nel caso in cui il Collegio medesimo non dovesse giungere ad alcuna risoluzione, entro 30 giorni dalla convocazione di quest'ultimo per i motivi succitati, tali controversie saranno devolute alla decisione degli organi giurisdizionali in materia competenti.

Articolo 11 Responsabile dell'intervento

Il Responsabile dell'intervento (RUP), ad integrazione delle funzioni previste come Responsabile del procedimento secondo quanto previsto dal Codice dei Contratti pubblici svolge i seguenti compiti:

- a) pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e dei punti - cardine, adottando un modello metodologico di pianificazione e controllo riconducibile al project management;
- b) organizzare, dirigere, valutare e controllare l'attivazione e la messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento;
- c) monitorare costantemente l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti coinvolti nella realizzazione dell'intervento, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dello stesso nei tempi previsti e segnalando tempestivamente al RAP gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico - amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione;
- d) aggiornare, tempestivamente, il monitoraggio dell'intervento inserendo i dati richiesti nel sistema informativo di riferimento.

Articolo 12 Controlli

Ai fini della verifica degli obblighi di cui all'articolo 8 (Obblighi delle Parti) del presente Accordo, l'Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di procedere all'effettuazione di verifiche e controlli. Detti controlli possono essere di due generi:

- a) verifiche amministrative documentali: sono controlli effettuati sul 100% di tutta la documentazione relativa all'intero processo di attuazione dell'intervento;
- b) verifiche in loco: sono controlli effettuati su base campionaria, sia in itinere sia a conclusione degli interventi, finalizzati al controllo fisico e finanziario dell'operazione.

Articolo 13

Revoche del finanziamento regionale

1. Il finanziamento regionale di cui all'articolo 6, così come erogabile ai sensi dell'articolo 7 dell'Accordo, può essere oggetto, da parte della struttura regionale competente, di revoca totale o parziale.

2. E' disposta la revoca totale del contributo regionale per i seguenti casi:

- a) mancato avvio, fatte salve eventuali proroghe, dell'intervento nei tempi previsti o interruzione definitiva dei lavori anche per cause non imputabili al soggetto beneficiario;

- b) mancata assunzione degli impegni giuridicamente vincolanti entro i termini previsti;
- c) mancato rispetto dei tempi previsti per la realizzazione dell'intervento, fatte salve le ipotesi di proroghe;
- d) realizzazione parziale dell'intervento che rende vana la finalità dell'opera nonché il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti nell'Accordo;
- e) rinuncia del soggetto beneficiario ad avviare o a realizzare l'intervento;
- f) mancata destinazione del contributo regionale per l'intervento ammesso;
- g) rilascio di dati, notizie o dichiarazioni false o reticenti;
- h) modifica della destinazione d'uso delle opere realizzate o cessione, a qualunque titolo, dei beni acquistati con il contributo regionale nei dieci anni successivi alla conclusione dell'intervento;
- i) rifiuto del soggetto beneficiario di consentire l'effettuazione dei controlli di primo e secondo livello o mancata produzione della documentazione necessaria a tale scopo;
- j) inadempimenti del soggetto beneficiario rispetto agli obblighi previsti dal provvedimento di ammissione a finanziamento e dalle disposizioni vigenti emersi dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti;
- k) mancato invio da parte del soggetto beneficiario dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, secondo le modalità definite nell'atto di concessione del contributo.

3. La revoca totale comporta, a carico del soggetto beneficiario, la restituzione delle somme concesse e percepite, maggiorate del tasso di interesse legale, degli interessi di mora e dei costi sostenuti dall'Amministrazione regionale per il recupero del credito.

4. E' disposta la revoca parziale del contributo regionale per i seguenti casi:

- a) realizzazione parziale dell'intervento che assicuri la funzionalità dell'opera nonché il raggiungimento degli obiettivi previsti;
- b) accertamento, a seguito di verifica finale, di un importo di spese sostenute dal soggetto beneficiario in misura inferiore rispetto alle spese ammesse con il provvedimento regionale di concessione.

5. La revoca parziale comporta, a carico del soggetto beneficiario, la riduzione proporzionale del finanziamento regionale in relazione alle minori opere e alla minor spesa ammessa.

6. Riguardo all'intervento oggetto di eventuale revoca, sono fatti salvi i finanziamenti occorrenti per assolvere agli obblighi assunti e da assumere da parte del soggetto attuatore per disposizioni di legge.

7. Sono fatti, altresì, salvi i casi di forza maggiore.

Articolo 14

Inerzia, ritardo ed inadempimento

1. L'inerzia, l'omissione e l'attività ostantiva riferite alla verifica e al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili delle funzioni di cui sono competenti costituiscono, agli effetti del presente Accordo, fattispecie di inadempimento.

2. Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimento, il RAP invita il soggetto al quale il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento siano imputabili, ad assicurare l'adempimento delle sue obbligazioni entro un termine prefissato.

3. La revoca del finanziamento di cui all'articolo 13 non pregiudica l'esercizio di eventuali pretese di risarcimento nei confronti del soggetto cui sia imputabile l'inadempimento per i danni arrecati. Ai soggetti che hanno sostenuto oneri in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato compete, comunque, l'azione di ripetizione degli oneri medesimi

Articolo 15 Varianti progettuali

1. Eventuali varianti in corso d'opera dovranno risultare conformi alle norme vigenti in materia. Tali varianti dovranno altresì essere preventivamente comunicate, debitamente motivate, dal soggetto attuatore/beneficiario al Responsabile del procedimento di Accordo che le verificherà e le sottoporrà alla valutazione del Collegio di Vigilanza.

2. Proposte di varianti progettuali, che ne alterino le finalità o le caratteristiche funzionali proprie, dovranno essere valutate secondo le modalità di cui all'art. 18.

3. Eventuali incrementi del costo delle opere a seguito di dette varianti sono a carico della stazione appaltante dell'opera.

Articolo 16

Prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa

Le parti del presente Accordo si obbligano al rispetto della normativa sulla tracciabilità finanziaria prevista dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Articolo 17 Durata dell'Accordo

1. L'Accordo ha efficacia dalla sua sottoscrizione fino al 31 dicembre 2025 e impegna le Parti contraenti fino alla completa realizzazione degli interventi oggetto dello stesso, inclusa l'entrata in funzione e gli obblighi di valutazione e monitoraggio ex post.

2. Dilazioni preventivate o eventuali proroghe del termine sopra indicato potranno essere concesse in relazione alla complessità/entità delle opere e a particolari condizioni ambientali/climatiche nonché sulla base di comprovate motivazioni su richiesta dei soggetti beneficiari, da sottoporre alla preventiva approvazione del Collegio di vigilanza di cui all'articolo 9.

Articolo 18 Modifiche dell'Accordo

L'Accordo può essere modificato o integrato per concorde volontà delle Parti contraenti con le stesse procedure previste per la sua promozione, definizione, formazione, stipula ed approvazione.

Articolo 19 Varianti urbanistiche

Il presente Accordo di programma non comporta variazioni urbanistiche.

Articolo 20 Dichiarazione di pubblica utilità

1. Per le opere comprese nella "Scheda Intervento" di cui all'Allegato 1, l'approvazione del presente Accordo comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle stesse, ai sensi dell'articolo 34, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 consente l'applicazione delle procedure di esproprio secondo le modalità stabilite dal D.P.R. 8/6/2001, n. 327 ("Testo unico in materia di espropriazione di pubblica utilità").
3. Restano valide le procedure e gli adempimenti legittimamente adottati dal soggetto attuatore derivanti da precedenti disposizioni legislative in materia vigenti.

Articolo 21 Informazione e pubblicità

Le informazioni riferite agli obiettivi, alla realizzazione ed ai risultati dell'Accordo dovranno essere ampiamente pubblicizzate.

Articolo 22 Disposizioni generali e finali

1. Il presente Accordo è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori.
2. Le Parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a promuovere e ad accelerare, anche presso gli altri enti ed amministrazioni coinvolte, le procedure amministrative per attuare il presente Accordo.
3. Ogni eventuale modifica regolamentare inerente la disciplina degli "Accordi di programma" si intende automaticamente recepita.

Articolo 23 Pubblicazione

Il presente Accordo di programma è approvato con Decreto del Comune di Roburent che ne cura la pubblicazione sul B.U. della Regione Piemonte.

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del D.lgs. 82/2005. Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica

avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (articolo 23, comma 1 del D.Lgs. 82/2005).

Articolo 24 Rinvio

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Accordo valgono le vigenti disposizioni di legge.

Letto, confermato, sottoscritto: Regione Piemonte

.....

Comune di Roburent

.....

Allegati al presente Accordo: Scheda intervento